

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 1295)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) della Camera dei deputati nella seduta del 1º luglio 1965 (V. Stampato n. 2295)*

**presentato dal Ministro delle Finanze**  
(TREMELLONI)

**di concerto col Ministro del Tesoro**  
(COLOMBO)

**col Ministro del Bilancio**  
(PIERACCINI)

**col Ministro della Sanità**  
(MARIOTTI)

**e col Ministro del Commercio con l'Estero**  
(MATTARELLA)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
l'8 luglio 1965*

**Deroghe al monopolio di Stato del chinino**

**DISEGNO DI LEGGE**  
—

## Art. 1.

In deroga agli articoli 1, 2 e 3 del regio decreto-legge 8 marzo 1934, n. 736, convertito nella legge 14 giugno 1934, n. 1090, è ammessa l'importazione in Italia della corteccia di cincona, dei sali di chinino e degli alcaloidi estratti dalla cincona sia allo stato di purezza, che mescolati ad altre sostanze, nonchè dei preparati sussidiari del chinino e degli antimalarici sintetici.

## Art. 2.

Il diritto di monopolio previsto all'articolo 2 del regio decreto-legge 8 marzo 1934, n. 736, convertito nella legge 14 giugno 1934, n. 1090, è soppresso.

La minore entrata, valutata in circa 30 milioni annui, sarà compensata con l'aumento del prezzo di vendita dei preparati di chinino dello Stato, ai sensi dell'articolo 5 del regio decreto-legge 8 marzo 1934, n. 736, convertito nella legge 14 giugno 1934, n. 1090.

## Art. 3.

Sono abrogate le disposizioni del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1137, convertito nella legge 8 aprile 1935, n. 818, e ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge.